Un quesito su macerie da demolizione abbandonate sul suolo

Domanda: In caso di fabbricato demolito, vi è un obbligo del titolare di rimozione delle macerie? Nel caso invece in cui le stesse macerie rimangono depositate sul suolo per diversi mesi senza alcuna accortezza, si potrebbe configurare il concetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): La demolizione di un fabbricato crea i frantumi misti da demolizione che – storicamente – sono rifiuti. E tali frantumi misti non possono essere qualificati né sottoprodotti né "rifiuti cessati" ai sensi e per gli effetti del T.U. ambientale – parte quarta (anche dopo la recente ed importante modifica apportata dal D.Lgs n. 205/10). Dunque, essendo rifiuti, a nostro modesto avviso sono sottoposti a tutte le ordinarie regole sui rifiuti.
Se tali macerie rimangono per lungo tempo abbandonate all'interno (o peggio: all'esterno) dell'area di cantiere, si tratta di un cumulo di rifiuti che restano in deposito incontrollato in loco e – dunque – soggetti alle regole di disciplina della norma citata. Non rileviamo nel contesto del decreto in esame deroghe per tale concetto. Il deposito incontrollato può naturalmente essere realizzato anche all'interno di un'area privata (ma oltretutto qui si tratta in genere di area di cantiere o di ex cantiere…). Va inoltre valutato chi ha operato la demolizione (il privato in proprio oppure se è intervenuta ditta terza) ai fini della esatta individuazione della corretta ipotesi sanzionatoria.
Oltretutto se – in ipotesi – tra il frantume di demolizione vi sono materiali come eternit, il deposito assume le caratteristiche di accumulo di rifiuti pericolosi.

Pubblicato il 4 aprile 2011

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248